Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

DIPARTIMENTO AMBIENTE

ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI, BONIFICHE E ATTIVITA ESTRATTIVE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 7209 in data 11-12-2020

OGGETTO : ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, EX ART. 14BIS DELLA L. 241/1990 - MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 69/2018 DELL'AUTORIZZAZIONE, RILASCIATA ALLA SOCIETA' IVIES S.P.A. CON P.D. 1865 DEL 2 MAGGIO 2011, PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI PONTEY, LOC. CRETAZ BOSON, AI SENSI DEGLI ARTT. 208 E 269 DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

- richiamata la Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'art. 41;
- richiamata la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., riguardante le norme sul procedimento amministrativo;
- richiamata la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 e s.m.i., riguardante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo;
- richiamato in particolare l'art. 4-bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, che prevede che "l'Amministrazione procedente, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o di consenso comunque denominato o del ricevimento dell'istanza sostitutiva, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuto pagamento del compenso professionale con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale; l'omessa presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva costituisce motivo ostativo alla conclusione del procedimento, sino all'avvenuta integrazione";
- richiamata la Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'articolo 208 del medesimo decreto;

- richiamata la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni;
- visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 concernente il regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- considerato che la Regione rilascia l’autorizzazione alla gestione di rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 152/2006, e in attuazione, fra l’altro, dei principi di cui all’articolo 178;
- richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1865 del 2 maggio 2011, concernente *“Autorizzazione alla società I.V.I.E.S. S.p.a., di Pontey, all’esercizio delle operazioni di recupero (R5 e R13) nel sito ubicato in Comune di Pontey, località Cretaz Boson 13, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e autorizzazione alle emissioni diffuse di polveri in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006”;*
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1789 del 30 aprile 2013, concernente *“Cambio di titolarità a favore dell’impresa IVIES S.p.a. dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero nel sito ubicato in Comune di Pontey, rilasciata con provvedimento dirigenziale 1865/2011 e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto di produzione conglomerati cementizi rilasciata con DGR 351/2008. Verifica della conformità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 3284/2006, dell’appendice 1 alla garanzia finanziaria 1923262 presentata dalla società IVIES S.p.a.”*;
- richiamata l’istanza presentata dall’impresa IVIES S.p.a. in data 23 gennaio 2019, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 24 gennaio 2019, prot. n. 625/TA, riguardante la richiesta di modifica, ai sensi del D.M. 69 del 28 marzo 2018, dell’autorizzazione rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 1865 del 2 maggio 2011 e s.m.i.;
- richiamata la nota in data 7 maggio 2019, prot. n. 3725/TA, con la quale si dava comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli art. 12 e 13 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, nonché della sospensione dei termini per la conclusione del procedimento e della contestuale richiesta di documentazione integrativa all’istanza relativamente alla gestione del rifiuto CER 17 03 02;
- richiamata la nota dell’impresa IVIES S.p.a. in data 4 giugno 2019, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 4554/TA, concernente la richiesta di proroga di 60 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;
- richiamata la nota dell’impresa IVIES S.p.a. in data 1 agosto 2019, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 2 agosto 2019, prot. n. 6198/TA, concernente la richiesta di ulteriore proroga di 60 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;
- richiamata la nota in data 9 agosto 2019, prot. n. 6433/TA, con la quale si concedevano le proroghe richieste dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;
- richiamata la nota dell’impresa IVIES S.p.a. in data 7 ottobre 2019, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 8 ottobre 2019, prot. n. 7899/TA, concernente la trasmissione della documentazione integrativa all’istanza;

- richiamata la nota in data 15 ottobre 2019, prot. n. 8139/TA, con la quale si richiedeva all'impresa di "confermare che gli impianti mobili richiamati nella documentazione sono nella piena ed esclusiva disponibilità di codesta impresa, indicando anche sulla base di quale titolo";
- richiamata la nota dell'impresa IVIES S.p.a. in data 17 dicembre 2019, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 9873/TA, concernente la trasmissione della *"Dichiarazione di piena ed esclusiva disponibilità degli impianti mobili"*, nonché di copia del contratto di noleggio di tali macchinari;
- richiamata la nota in data 12 febbraio 2020, prot. n. 1152/TA, di comunicazione del riavvio dei termini del procedimento amministrativo, nonché di convocazione della conferenza dei servizi semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- preso atto della richiesta di integrazioni pervenuta dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio con nota in data 24 febbraio 2020, prot. n. 1503/TA, nella quale si esprime parere favorevole *"a condizione di rispettare l'adozione di tutti gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dell'impianto indicati nello studio di compatibilità del geol. Vuillermoz (p. 25) e a condizione che le attrezzature (vaglio frantoio) siano protette dal danneggiamento e che venga evitata l'esportazione del materiale stoccato da parte delle acque di piena provenienti dal torrente Eau Noire. Le misure di protezione eventualmente attuabili potranno essere o l'innalzamento del piano di lavoro dell'impianto, compatibilmente con la quota delle potenziali esondazioni con un tempo di ritorno centennale, o la realizzazione di un muro di cinta, a condizione che non costituisca elemento deviatore dei flussi verso le altre proprietà, o soluzioni alternative comparabili. Tali misure dovranno essere puntualmente illustrate su apposito elaborato progettuale."*;
- preso atto della richiesta di integrazioni pervenuta da ARPA Valle d'Aosta con nota in data 25 febbraio 2020, prot. n. 1545/TA, nella quale si richiede che la documentazione progettuale allegata all'istanza sia integrata con la relazione di previsione di impatto acustico;
- richiamata la nota in data 4 marzo 2020, prot. n. 1806/TA, di comunicazione di sospensione del procedimento e contestuale richiesta dell'elaborato progettuale riportante le integrazioni richieste del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- richiamata la nota in data 31 marzo 2020, prot. n. 2557/TA, concernente la richiesta all'impresa di integrare tutta la documentazione tecnica del vaglio frantoio, come fornita dal costruttore della macchina, nonché di valutare, in base alla potenzialità della stessa, la necessità di sottoporre l'impianto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- richiamata la nota in data 7 aprile 2020, prot. n. 2705/TA, concernente la richiesta all'impresa delle integrazioni richieste da ARPA Valle d'Aosta, vale a dire la relazione di previsione di impatto acustico;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4625 del 15 settembre 2020, concernente la "Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VIA per il progetto di modifica dell'autorizzazione per l'esercizio e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti sito in loc. Cretaz Boson, nel Comune di Pontey, proposto dall'impresa IVIES S.p.a. di Pontey, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 12/2009";
- richiamata la nota dell'impresa IVIES S.p.a. in data 22 settembre 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 6274/TA, concernente la richiesta di riattivazione del procedimento amministrativo di competenza a seguito della pubblicazione del PD 4625/2020 soprarichiamato, nonché la trasmissione di tutta la documentazione progettuale allegata all'istanza aggiornata con le integrazioni richieste dalle varie strutture;

- richiamata la nota in data 1 ottobre 2020, prot. n. 6512/TA, concernente la comunicazione di riavvio del procedimento amministrativo di competenza e contestuale richiesta, alla conferenza dei servizi, dei pareri aggiornati sulla base della documentazione progettuale integrativa trasmessa dall'impresa;
- richiamata la nota dell'impresa IVIES S.p.a. in data 19 ottobre 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 6903/TA, concernente la trasmissione di aggiornamento dell'elaborato riguardante lo studio di impatto acustico previsionale;
- rilevato che entro il termine della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato, anche impliciti, o che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, ed in particolare:
  - DEVAL S.p.a. - parere favorevole al progetto pervenuto con nota in data 21 febbraio 2020, acquisito agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 1477/TA, condizionato al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli artt. 83 e 117, e alla diffida ad *"eseguire opere e lavori di qualsiasi genere ad una distanza inferiore alla distanza di sicurezza dai conduttori del nostro elettrodotto."*;
  - Struttura Pianificazione territoriale – parere favorevole pervenuto con nota in data 2 marzo 2020, prot. n. 1744/TA;
  - DEVAL S.p.a. – nota in data 5 ottobre 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 6 ottobre 2020, prot. n. 6590/TA, di conferma di quanto espresso nel parere del 21 febbraio 2020;
  - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – parere favorevole pervenuto con nota in data 13 ottobre 2020, prot. n. 6794/TA, *"a condizione di rispettare l'adozione di tutti gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dell'impianto indicati nello studio di compatibilità del geol. Roby Vuillermoz (p. 28) e di porre in opera le misure di protezione indicate nell'elaborato E in modo che le attrezzature (vaglio frantoio) siano protette dal danneggiamento e che venga evitata l'asportazione del materiale stoccato da parte delle acque di piena provenienti dal torrente Eau Noire."*;
  - ARPA Valle d'Aosta – parere favorevole pervenuto con nota in data 22 ottobre 2020, prot. n. 6952/TA, nella quale si specifica anche che la valutazione della relazione previsionale di impatto acustico sarà oggetto di successivo parere specifico;
  - ARPA Valle d'Aosta – parere favorevole pervenuto con nota in data 26 ottobre 2020, prot. n. 7033/TA, inerente la relazione previsionale di impatto acustico. Tale parere è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
    - *vengano utilizzati macchinari in buono stato di manutenzione omologati CE che rispettino i livelli di potenza sonora ammessi di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";*
    - *venga predisposta la barriera con grado di assorbimento A2/A3 e indice di isolamento acustico aereo B3 conformi alla norma EN 1793 nell'intorno dell'area dove avverranno le lavorazioni con vaglio e frantumatore dimensionata come previsto dall'aggiornamento dello studio di impatto acustico previsionale;*
    - *vengano mantenute all'interno di tutta l'area di recupero dei rifiuti le condizioni operative di lavoro alle quali si è fatto riferimento nello studio d'impatto acustico*

previsionale e che producono livelli di rumorosità ai ricettori compatibili con i valori limite previsti dalla normativa vigente;

- *vengano valutate ad attività in esercizio le condizioni di rumore residuo e di rumore ambientale presso il ricettore R02 finalizzate alla verifica del livello di immissione differenziale stimato in questo studio;*
- *il gestore deve effettuare la verifica dei livelli di rumore immessi all'esterno della propria attività ogni qualvolta vi siano modifiche delle sorgenti sonore presenti nell'area o variazione dei cicli di lavorazione che possano indurre un aumento dei livelli di rumore immessi nell'ambiente circostante.*

- Struttura Pianificazione territoriale – parere favorevole aggiornato pervenuto con nota in data 28 ottobre 2020, prot. n. 7123/TA;

- dato atto che non essendo pervenuti pareri dalle altre strutture regionali ed enti coinvolti nella Conferenza di servizi sopra richiamati (Struttura tutela qualità dell'aria e delle acque, Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, Azienda USL della Valle d'Aosta, Comune di Pontey, Terna S.p.a., Snam rete gas S.p.a., ENI S.p.a.), ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 4 della legge n. 241/1990, si intendono acquisiti gli assensi degli stessi;
- dato atto che l'istruttoria di competenza della struttura si è conclusa positivamente;
- ritenuto pertanto di adottare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi semplificata relativa alla modifica dell'autorizzazione per l'esercizio e la gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Pontey, loc. Cretaz Boson, rilasciata all'impresa IVIES S.p.a. con provvedimento dirigenziale n. 1865 in data 2 maggio 2011;
- rilevato, tuttavia, che in mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuto pagamento del compenso professionale con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale, non è possibile procedere con la conclusione del procedimento ed al rilascio dell'atto di consenso, ai sensi dell'art. 4-bis della l.r. 19/2007;
- richiamata la nota dell'impresa IVIES S.p.a. in data 7 dicembre 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 8134/TA, concernente la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, attestanti l'avvenuto pagamento del compenso professionale con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 27 marzo 2020, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

D E C I D E

1) di adottare, ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi convocata con nota in data 12 febbraio 2020, prot. n. 1152/TA, riguardante la modifica ai sensi del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla società IVIES S.p.a. per l'esercizio e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti sito in Comune di Pontey, loc. Cretaz Boson, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 1865 in data 2 maggio 2011 e s.m.i.;

2) di approvare il progetto di modifica dell'impianto in oggetto, redatto dal dott. geol. Roby Vuillermoz, dall'ing. Massimo Campagnoli e dal perito Ernesto Tibaldi e allegato all'istanza di adeguamento dell'autorizzazione di cui al citato PD 1865/2011 e s.m.i. (ultimo aggiornamento trasmesso con la citata nota prot. n. 6274/TA del 22 febbraio 2020, e con la nota prot. n. 6903/TA del 19 ottobre 2020), che recepisce le prescrizioni e condizioni richieste in sede di conferenza dei servizi nei pareri citati in premessa, in particolare il parere del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio (prot. n. 6794/TA) e dell'ARPA (prot. n. 7033/TA);

3) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del citato D.Lgs. 152/2006, la realizzazione delle opere previste dal progetto di cui al punto 2), che dovranno essere eseguite in conformità al progetto stesso entro il termine massimo di 60 giorni dalla data del presente provvedimento;

4) di modificare, ai sensi del DM 28 marzo 2018 n. 69, l'autorizzazione rilasciata all'impresa IVIES S.p.a. con il citato PD 1865/2011 e s.m.i., unicamente per quanto concerne le operazioni di recupero del rifiuto *CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*, nel seguente modo:

   a) i rifiuti autorizzati al recupero secondo le quantità annua trattabile e massima stoccabile riportati nella seguente tabella, dovranno essere destinati esclusivamente all'attività di riutilizzo indicata:

CER - Descrizione	**Caratteristiche dei materiali recuperati e attività di recupero**	**Qtà max lavorabile**	**Qtà. max stoccabile**
17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	**Attività di recupero:** a) produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade prodotti conformemente agli standard previsti dalle norme UNI EN 13242 **(R5)** b) messa in riserva **(R13)** **Caratteristiche dei prodotti ottenuti:** aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade conformi agli standard previsti dalle norme UNI EN 13242	10.000 (t/anno)	10.000 (t)

   b) restano sottoposti al regime dei rifiuti, i prodotti, le materie prime e le materie prime seconde, ottenuti dalle attività di recupero, in attesa o già sottoposti a caratterizzazione,

stoccati in attesa del successivo avvio effettivo verso le opportune destinazioni finali in cicli di consumo o produzione;

c) devono essere rispettate le condizioni di lavorazione e stoccaggio indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza;

d) devono essere rispettate le procedure stabilite dal d.m. 28 marzo 2018, n. 69 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) devono essere rispettate le prescrizioni previsti dalle norme UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto. Una copia delle norme tecniche UNI EN 13242 deve essere conservata presso l'impianto;

f) gli aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici conformi agli standard previsti dalle norme UNI EN 13242 possono essere utilizzati solamente per l'impiego nella costruzione di strade. Nei documenti di cessione di tali materiali deve essere chiaramente indicato che questo potrà essere utilizzato solo per la costruzione di strade;

5) di stabilire che devono essere rispettate le prescrizioni espresse in sede di conferenza dei servizi, ed in particolare:

- non devono essere eseguite opere e lavori di qualsiasi genere ad una distanza inferiore alla distanza di sicurezza dai conduttori dell'elettrodotto;
- devono essere adottati tutti gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dell'impianto indicati nello studio di compatibilità del geol. Roby Vuillermoz (p. 28) e devono essere poste in opera le misure di protezione indicate nell'elaborato E in modo che le attrezzature (vaglio frantoio) siano protette dal danneggiamento e che venga evitata l'asportazione del materiale stoccato da parte delle acque di piena provenienti dal torrente Eau Noire;
- devono essere utilizzati macchinari in buono stato di manutenzione omologati CE che rispettino i livelli di potenza sonora ammessi di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- deve essere predisposta la barriera con grado di assorbimento A2/A3 e indice di isolamento acustico aereo B3 conformi alla norma EN 1793 nell'intorno dell'area dove avverranno le lavorazioni con vaglio e frantumatore dimensionata come previsto dall'aggiornamento dello studio di impatto acustico previsionale;
- devono essere mantenute all'interno di tutta l'area di recupero dei rifiuti le condizioni operative di lavoro alle quali si è fatto riferimento nello studio d'impatto acustico previsionale e che producono livelli di rumorosità ai ricettori compatibili con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
- devono essere valutate, ad attività in esercizio, le condizioni di rumore residuo e di rumore ambientale presso il ricettore R02 finalizzate alla verifica del livello di immissione differenziale stimato in questo studio;
- il gestore deve effettuare la verifica dei livelli di rumore immessi all'esterno della propria attività ogni qualvolta vi siano modifiche delle sorgenti sonore presenti nell'area o variazione dei cicli di lavorazione che possano indurre un aumento dei livelli di rumore immessi nell'ambiente circostante.

6) di stabilire che la disposizione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde ottenuti dalle attività di recupero è indicata nella planimetria allegata (elaborato E), che forma parte integrante del presente provvedimento;

7) di confermare quant’altro stabilito nel provvedimento dirigenziale autorizzativo n. 1865 in data 2 maggio 2011 e s.m.i.;

8) di notificare il presente provvedimento all’impresa interessata, al Comune di Pontey, al Comando del Corpo forestale della Valle d’Aosta, alle strutture regionali competenti, ai servizi competenti dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e all’A.R.P.A. della Valle d’Aosta;

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L’ESTENSORE	Il DIRIGENTE
- Julien BELLONE -	- Luigi BIANCHETTI -

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI PONTEY

OGGETTO:

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO
E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI
SITO IN LOCALITÀ CRETAZ BOSON

COMMITTENTE
IVIES S.p.A.

ELABORATO:

E

PLANIMETRIA DI PROGETTO
SU BASE CATASTALE
PROTEZIONE DA T. EAU-NOIRE

DATA:
settembre 2020 - versione 3

SCALA:
1:500

dott. geol. Roby VUILLERMOZ studio: rue Charrey, 6 - Aosta - tel. 0165 41 854

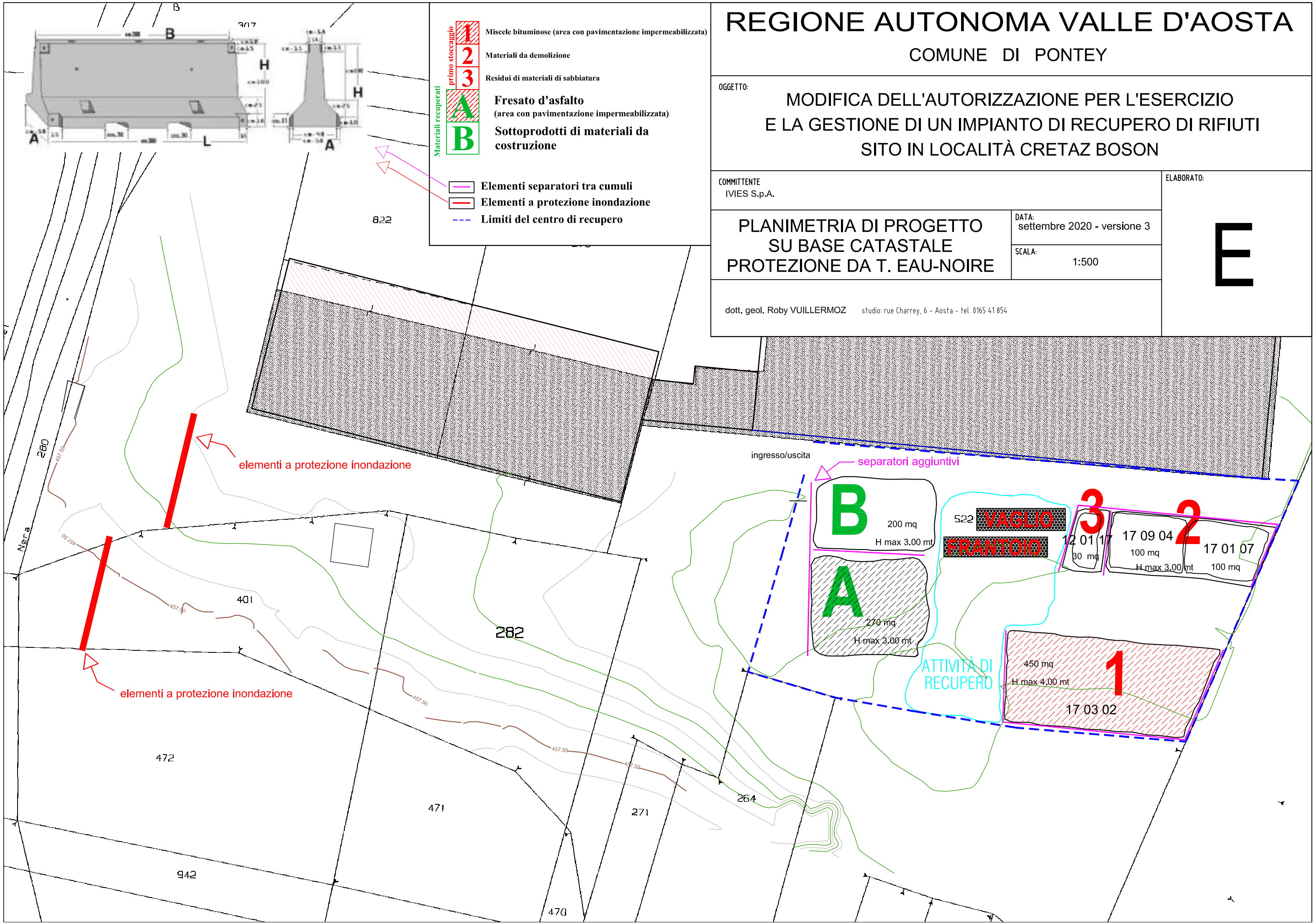

IL COMPILATORE

Julien BELLONE

LUIGI BIANCHETTI

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

_____

IL DIRIGENTE

_____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 12/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO